

2. ASSICURAZIONE SANITARIA PER DIPENDENTI ALL'ESTERO

Con l'interpello n. 249/E/2025, l'Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del premio assicurativo versato per i lavoratori che prestano servizio all'estero in Paesi in cui l'assistenza sanitaria non è erogata in forma diretta.

L'istante, tenuto conto dell'obbligatorietà di tale copertura assicurativa, ritiene che il premio della polizza per i dipendenti nonché per i familiari a carico conviventi non si configuri come fringe benefit, ma non costituisca reddito di lavoro dipendente in quanto *«contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge»*.

L'Agenzia, al contrario, ritiene che, sulla base della normativa e della prassi vigenti, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che l'istante ha sottoscritto non possa essere ricondotto alla categoria dei "contributi assistenziali", non riscontrandosi alcuna finalità di "solidarietà collettiva" nei confronti di soggetti che versano in stato di bisogno, né a quella dei "contributi previdenziali" e, pertanto, non sia applicabile la deroga ex art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, per i *«contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge»*, con la conseguenza che il premio concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.